



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TARI: DOVUTA LA PARTE FISSA DELL'IMPOSTA ANCHE IN CASO
DI RIFIUTI SPECIALI SMALTITI IN AUTONOMIA**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 4[^], sentenza del
giorno 03/02/2026, pubblicata in data 17/03/2026, n. 1715

Composizione

Biritteri Luigi (Presidente e Relatore) – Capuzzi Francesca (Giudice) – Laudati
Antonio (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI

Corresponsione per intero della quota fissa - Necessità - Fondamento -
Esclusione del versamento della parte variabile - Condizioni

Massima

In tema di TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse
dal computo della parte variabile dell'imposta, ma non da quello della parte
fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici
astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento
dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse
dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti
prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente
apprestato e messo a disposizione della collettività.

Rif. normativi

l. 27 dicembre 2013 n.147

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 27 gennaio 2026, n. 1805; Cass. civ., sez. trib., 28 agosto 2024, n. 23228; Cass. civ., 15 maggio 2024, n. 13455

Anno pubb.

2026